

DELIBERAZIONE ADOTTATA DAL COMITATO ESECUTIVO
NELLA RIUNIONE DEL 23 MARZO 2021

IL COMITATO ESECUTIVO

“Visto l’art. 4, lett. b), c) ed f), dello Statuto dell’Ente, che prevede, tra le finalità istituzionali dell’ACI, il presidio dei molteplici versanti della mobilità, la collaborazione con le Autorità e gli organismi competenti all’analisi, allo studio ed alla soluzione delle problematiche connesse alla mobilità delle persone e delle merci, nonché la promozione dell’istruzione automobilistica e l’educazione dei conducenti di autoveicoli allo scopo di migliorare la sicurezza stradale; vista la nota della Direzione Centrale per l’Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo dell’11 marzo 2021, con la quale viene sottoposta all’autorizzazione del Comitato Esecutivo la stipula, ai sensi dell’art. 15 della legge n. 241/90, di un Accordo quinquennale di collaborazione in materia di guida sicura tra l’ACI e l’Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia – A.Re.S.S. Puglia; preso atto che l’A.Re.S.S. Puglia, quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione Puglia a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, sperimenta percorsi di innovazione e di miglioramento, analizza e diffonde i migliori protocolli sociosanitari esistenti a livello nazionale ed internazionale, promuovendo modelli gestionali innovativi di governo clinico, con attenzione anche a tutti gli aspetti relativi all’organizzazione del sistema di soccorso, ivi compresa la formazione e il continuo aggiornamento dei conducenti, nonché l’adeguamento delle relative strutture; visto lo schema di Accordo all’uopo predisposto; considerato che la collaborazione si sostanzia nella messa a punto e sperimentazione di una *good practice* formativa-addestrativa in tema di guida professionale per il trasporto sanitario primario e secondario in biocontenimento e misure di sicurezza nei diversi contesti operativi; tenuto conto che, nel quadro di detta finalità, gli ambiti e le aree di interesse tecnico-scientifico della collaborazione riguardano, in particolare, lo sviluppo dei contenuti e dei materiali formativi documentali ed audio-video inerenti alla parte teorica di base e lo sviluppo delle attività addestrative teorico-pratiche e dei rispettivi elementi strumentali e logistici inerenti all’effettuazione della pratica di base, con messa a disposizione da parte dell’ACI delle necessarie strutture logistiche e del *know how* specialistico di cui dispone in tema di guida sicura; preso atto dei reciproci impegni tra le Parti come definiti dall’art. 5 dello schema di Accordo; ritenuto che l’iniziativa intende concorrere al perseguimento di un interesse pubblico comune tra le due Amministrazioni; considerato che la stessa risulta coerente con le finalità statutarie dell’Ente in materia di promozione dell’istruzione automobilistica e della sicurezza stradale, oltre che con gli indirizzi strategici di Federazione per il triennio 2020-2022; tenuto conto delle positive ricadute che potranno derivare all’Ente in termini di incremento del *know how* e di

miglioramento delle metodologie teorico-pratiche in materia di guida sicura; preso atto del parere favorevole espresso dall'Avvocatura dell'Ente in ordine allo schema di Accordo e considerato che lo stesso risulta coerente con le previsioni in materia di accordi con altre Pubbliche Amministrazioni ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/1990, di cui al Capo V del vigente "Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione"; considerato che la competente Direzione rappresenta che i costi interni connessi all'attuazione della collaborazione saranno sostenuti dalle Parti con proprie risorse, mentre eventuali costi esterni saranno definiti nell'ambito di apposti accordi attuativi da sottoporre alla preventiva autorizzazione dei competenti Organi, nel rispetto degli equilibri di bilancio; **autorizza** la stipula, ai sensi dell'art.15 della legge 7 agosto 1990, n.241, di un di Accordo collaborazione di durata quinquennale con decorrenza dalla data di sottoscrizione, eventualmente rinnovabile, tra l'ACI e l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia – A.Re.S.S. Puglia, nei termini di cui in premessa ed in conformità allo schema di atto allegato al verbale della seduta sotto la lett. B), che costituisce parte integrante della presente deliberazione; **conferisce mandato al Presidente** per la sottoscrizione dell'atto in modalità digitale, con facoltà di delega e con facoltà di apportare ogni eventuale modifica e/o integrazione di carattere formale che dovesse rendersi necessaria ai fini del perfezionamento dello stesso, anche in relazione alla puntuale indicazione del foro competente per eventuali controversie sull'esecuzione dell'Accordo, in conformità a quanto previsto dal vigente "Regolamento di attuazione del sistema ACI di prevenzione della corruzione". La Direzione Centrale per l'Educazione Stradale, la Mobilità ed il Turismo è incaricata di curare gli adempimenti connessi e conseguenti alla presente deliberazione."



Agenzia
Regionale
per la Salute
ed il Sociale
Puglia



Automobile Club d'Italia

ACCORDO DI COLLABORAZIONE

tra

l'Agenzia Regionale Strategica per la Salute ed il Sociale della Puglia, C.F. 93496810727, di seguito denominata "A.Re.S.S. Puglia" o "Soggetto proponente", rappresentata dal Direttore Generale, dott. Giovanni Gorgoni, per la carica domiciliato presso Palazzo della Presidenza della Giunta Regionale della Puglia, Lungomare Nazario Sauro n. 33 - Bari

e

l'ACI - Automobile Club d'Italia, P. IVA 00907501001, di seguito denominato "ACI", rappresentato dal Presidente, Ing. Angelo Sticchi Damiani, per la carica domiciliato presso l'Automobile Club d'Italia, via Marsala 8, Roma

PREMESSO CHE

- lo scopo di tutte le Aziende ed Enti del Sistema Sanitario Regionale (S.S.R.) risulta essere quello di raggiungere e mantenere un livello di flessibilità e competitività tale da garantire il continuo efficientamento del Sistema puntando alla crescente professionalizzazione del personale ed all'ottimizzazione delle procedure amministrative e di gestione della *res publica* mirando, al contempo, all'eliminazione degli sprechi;
- tutte le Aziende ed Enti sanitari, indipendentemente dai servizi che erogano o dai prodotti che forniscono, sono accomunate da una grande pressione competitiva, da una rapidissima innovazione tecnologica e da ingenti tagli di finanziamenti;
- in campo sanitario e sociosanitario, le esigenze degli utenti pugliesi, a causa del mutuo evolversi dei profili di interfaccia tra gli aspetti demografico-epidemiologici della Cittadinanza e quelli organizzativo-strutturali del S.S.R. sono sempre più complessi da soddisfare e richiedono approcci metodologici e culturali, nonché servizi, di grande e crescente qualità;
- le amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 15, comma 1, della legge n. 241/1990 e ss.mm.ii., possono concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune;
- con la Legge Regionale n. 29 del 24/07/2017, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 88 di pari data, è stata formalmente istituita la nuova Agenzia Regionale strategica per la Salute ed il Sociale (A.Re.S.S. Puglia), quale organismo tecnico-operativo e strumentale della Regione a supporto della definizione e gestione delle politiche in materia sociale e sanitaria, a servizio della Regione Puglia in particolare e della pubblica

amministrazione in generale operando quale agenzia di studio, ricerca, analisi, verifica, consulenza e supporto di tipo tecnico-scientifico;

- l'art. 2, c. 3, della citata l.r. n. 29 del 24/07/2017 precisa che l'A.Re.S.S. Puglia *"in qualità di Agenzia strategica, acquisisce e sviluppa nuove conoscenze strategiche e organizzative. A tal fine, sperimenta percorsi di innovazione e di miglioramento, analizza e diffonde i migliori protocolli sociosanitari esistenti sia in ambito nazionale sia in ambito internazionale, promuove e verifica modelli gestionali innovativi di governo clinico, anche nel rispetto delle esigenze di razionalizzazione ed ottimizzazione delle spese a carico del bilancio regionale"*;
- l'art. 2, c. 4, della l.r. n. 29 del 24/07/2017 precisa che l'A.Re.S.S. espliciti le attività previste dai suoi cc. 2 e 3 dell'art. 2 favorendo ed accrescendo *"relazioni virtuose in ambito sanitario e socio-sanitario tra il mondo della ricerca, il settore dell'impresa e la collettività, attraverso lo studio delle interazioni interne alla società civile."*;
- l'A.Re.S.S. Puglia favorisce iniziative istituzionali rivolte all'ottimizzazione delle prassi organizzative ed operative nelle strutture sanitarie e socio-sanitarie pugliesi, in un'ottica di reale e concreta applicazione degli approcci della *clinical governance*, della *governance* sociosanitaria ovvero inerenti all'innovazione delle metodologie lavorative ed a coerenti percorsi formativo-addestrativo strategici ai fini della sicurezza dei medici, del personale sanitario e degli operatori nell'ambito della continuità, dell'integrazione e dell'uniformità della presa in carico in sicurezza dei pazienti, soprattutto in condizioni di emergenza sanitaria a carattere epidemiologico come quella da Covid-19;
- in particolare, appare di rilevante utilità lo sviluppo di un corso ECM (teoria, in FAD, propedeutica all'attività pratica e addestrativa) rivolto ad Autisti, Autisti Soccorritori e diverse figure dell'Equipe dei mezzi di soccorso sanitario su gomma, obbligatorio ai sensi del D. Lgs 81/2008 e s.m.i. per i Conducenti mezzi di soccorso sanitario;
- detto corso, è volto a mettere a punto e a sperimentare concretamente — insieme all'A.OUC "Policlinico" di Bari — U.O. Formazione e Polo Didattico, o altro Ente sanitario pubblico del SSR pugliese, e agli Istruttori dei Centri di Guida Sicura ACI, per le rispettive parti di specifica competenza — una *good practice* formativo-addestrativa in tema di Guida Professionale per il Trasporto Sanitario Primario e Secondario in Biocontenimento e Misure di Sicurezza nei differenti contesti operativi, con un'attenzione alla *check list* dei mezzi di soccorso sanitario e ad elementi di *rendez-vous* con gli altri mezzi di soccorso (ad ala rotante, fissa e nautici) ad elementi di trasporto del paziente in ECMO e barella di biocontenimento;
- per questa via, A.Re.S.S. Puglia ritiene opportuno accogliere le opportunità logistiche e il know-how in tema di guida sicura offerte dalla struttura "Autodromo del Levante" di Binetto (BA) di proprietà della società "ACI Immobiliare Automotive S.p.A.", società strumentale all'attività dell'Automobile Club d'Italia (di seguito ACI);
- ACI è un Ente pubblico non economico, a base associativa, preposto a servizi di pubblico interesse a norma della L. 20 marzo 1975, n. 70, che rappresenta e tutela gli interessi generali dell'automobilismo italiano ed ha altresì natura di Ente Strumentale dello Stato;
- ACI, in tale veste, promuove e favorisce lo sviluppo dell'automobilismo italiano, attuando tutte le iniziative di competenza necessarie a tal fine e diffondendo la cultura della mobilità responsabile e sostenibile e della guida sicura, in linea con i principi dell'educazione e della sicurezza stradale;
- ACI, in particolare, collabora con gli Organismi competenti per lo studio e la realizzazione di soluzioni finalizzate al miglioramento della sicurezza della circolazione e favorisce tutte le iniziative mirate a diffondere comportamenti di guida sicuri e responsabili;
- ACI persegue le finalità statutarie e gli obiettivi istituzionalmente assegnati attraverso le proprie Strutture dirette ed indirette, la Federazione degli Automobile Club presenti in tutte le

province italiane, quali Enti pubblici non economici a base associativa, senza scopo di lucro, oltre che attraverso le proprie Società collegate;

- ACI ha promosso e sviluppato da anni una Scuola di Guida Sicura che consente a conducenti di ogni genere e di ogni età, anche a coloro che guidano per esigenze professionali, di acquisire specifiche cognizioni ed esperienze di guida, con riferimento alle situazioni e condizioni più pericolose e critiche, che sviluppano una profonda consapevolezza e competenza in grado di garantire a sé ed agli altri maggiori standard di sicurezza;

CONSIDERATO CHE

- l'A.Re.S.S. Puglia attribuisce valore strategico alla diffusione della cultura e del saper fare tecnico in sicurezza presso Aziende ed Enti sanitari e socio-sanitari del SSR pugliese e, con essa, nodale l'attività di formazione ECM e non, la sicurezza sul lavoro e la sicurezza degli operatori, quali leve irrinunciabili per l'efficientamento organizzativo nonché strategia fondamentale per l'adeguamento dell'agire tecnico e operativo dell'intero Sistema Puglia ai migliori standard europei;
- il Servizio Formazione sanitaria e Sociale ed Innovazione delle Metodologie lavorative dell'A.Re.S.S. Puglia (di seguito anche "Servizio Formazione e Innovazione" ha proposto l'architettura formativa di base del Corso teorico-pratico in commento;
- per questa via, il preposto Servizio Formazione e Innovazione di A.Re.S.S. Puglia propone di scindere metodologicamente in due momenti, uno teorico e uno pratico-addestrativo detta offerta formativa regionale, rivolgendola al personale dell'AOUC Policlinico di Bari, nella fase di pronta azione sperimentale, nonché, a regime, al personale delle restanti Aziende ed Enti sanitari che vorranno consorziarsi per la fruizione dell'opportunità di rispondere agli obblighi formativi in materia di salute e sicurezza dei lavoratori accrescendo, in uno, le competenze operative e teorico-pratiche di tutte le proprie equipe di bordo dei mezzi di soccorso sanitario su gomma;
- sussiste, conseguentemente, l'interesse istituzionale dell'A.Re.S.S. Puglia alla conclusione, ai sensi dell'art. 15, L. 241/1990 e ss.mm.ii., del presente Accordo di collaborazione con l'ACI, precipuamente volto ad agevolare:
 - a. la formazione teorico-pratica obbligatoria ed ECM di personale autista, autista soccorritore e di tutte le equipe medico-sanitarie dei mezzi di soccorso su gomma del S.S.R. pugliese, operanti nel trasporto sanitario primario e secondario ed in regime di emergenza-urgenza, anche in biocontenimento e in Telemedicina;
 - b. l'integrazione operativa tra tutte le forze di protezione civile potenzialmente interessate da trasporti sanitari emergenziali con i propri abituali mezzi non sanitari ad ala fissa, rotante e mezzi nautici, attraverso il coinvolgimento di personale istruttore di A.M., Capitaneria di porto/Guardia Costiera, VV.F.;
 - c. lo svolgimento, presso impianti di guida sicura ed aree attrezzate che rispettino gli standard di Guida Sicura ACI e con istruttori autorizzati dalla Scuola Guida Sicura dell'ACI, di attività di realistica simulazione e gestione di tutte le situazioni critiche a cui la conduzione di un'ambulanza può esporre operatori, pazienti e cittadini estranei agli interventi di trasporto e soccorso;
 - d. la diffusione di tali validati protocolli e programmi formativo-addestrativi a tutti gli Enti sanitari interessati a rispondere ai vigenti obblighi formativi e ad elevare lo standard di sicurezza operativa del proprio personale tecnico, sanitario e medico, nell'ambito degli obiettivi di formazione permanente e dell'Educazione Continua in Medicina inerenti

all'aggiornamento professionale di dipendenti, professionisti e personale delle aziende del territorio pugliese e non.

TUTTO CIÒ PREMESSO

TRA LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

ART. 1

1. Le premesse fanno parte del presente Accordo di collaborazione.

ART. 2 - Oggetto

1. Il presente Accordo disciplina il rapporto di collaborazione tra le Parti suindicate finalizzato a supportare la realizzazione dei corsi teorico-pratici descritti in premessa, il Servizio Formazione e Innovazione dell'A.Re.S.S. Puglia - nella messa a punto di una *good practice* formativo-addestrativa in tema di Guida Professionale per il Trasporto Sanitario Primario e Secondario in Biocontenimento e Misure di Sicurezza nei differenti contesti operativi, con un'attenzione alla *check list* dei mezzi di soccorso sanitario e ad elementi di *rendez-vous* con gli altri mezzi di soccorso (ad ala rotante, fissa e nautici) ed elementi di trasporto del paziente in ECMO e in barella di biocontenimento e dispositivi e procedure di Telemedicina.

ART. 3 - Ambiti di collaborazione e aree di interesse

1. La collaborazione si realizzerà nei seguenti ambiti e aree di interesse tecnico-scientifico:
 - sviluppo dei contenuti e dei materiali formativi documentali e audio-video inerenti alla seguente parte teorica di base: *Gestione dinamica del mezzo di soccorso; sicurezza attiva e standard; guida difensiva; controlli ai veicoli ed agli impianti elettromedicali di bordo; elementi di rendez-vous con l'elicottero di soccorso, con l'aereo-cargo militare, mezzi navali; teoria dello sbarco e dell'imbarco del paziente critico; la gestione del trasporto del caso sospetto biocontaminato; vestizione e svestizione dei DPI di III categoria; le procedure di sanificazione dei DPI e del mezzo di soccorso affidato; dispositivi avanzati in Telemedicina e per il trasporto in biocontenimento e in ECMO;*
 - sviluppo delle attività addestrative, teorico-pratiche e dei rispettivi elementi strumentali e logistici inerenti all'effettuazione della seguente parte pratica di base: *evitamento ostacoli improvvisi; sottosterzo, sovrasterzo, controsterzo; curve in velocità; abilità in condizione di guida veloce in ambiente urbano e su fondi sdruciolevoli; prove di rendez-vous con i mezzi di soccorso nautici e aerei ad ala rotante e ad ala fissa, imbarcare l'ambulanza su aereo cargo militare; accesso ed ancoraggio del mezzo di soccorso su gomma nella stiva dell'aereo cargo; gestione delle barelle a pressione negativa di biocontenimento a pareti rigide e a pareti flessibili; elementi di trasporto di paz. in ECMO.*

ART. 4 - Gestione dell'Accordo

1. Per la realizzazione della collaborazione oggetto del presente Accordo saranno concordati e, di volta in volta approvati dai competenti Organi di ciascun contraente, appositi accordi attuativi per disciplinare le specifiche iniziative intraprese. Il Direttore Generale dell'A.Re.S.S. si avvarrà dell'IdF del Servizio Formazione e Innovazione - RSPP, dott. Francesco Squillace, per le attività di coordinamento tecnico progettuale e l'interfaccia con i partner istituzionali innanzi citati.

2. I singoli accordi attuativi richiamati al precedente comma 1 disciplineranno finalità, modalità, tempi e condizioni delle singole iniziative di collaborazione.

ART. 5 - Impegni delle Parti

1. L'ACI si impegna a:

- fornire le competenze in tema di guida sicura e il supporto tecnico e logistico per lo svolgimento delle attività formative teoriche e teorico-pratiche, anche ECM, innanzi descritte, nonché allo svolgimento di seminari, convegni e comunicazioni su temi relativi alla guida sicura, alla promozione della conoscenza delle operazioni connesse all'attività di Guida Sicura, alle corrispondenti operazioni professionali sanitarie, all'educazione stradale in generale di comune interesse con A.Re.S.S. Puglia;
- mettere a disposizione spazi ed infrastrutture per la realizzazione delle attività oggetto del presente accordo;
- garantire un supporto alla elaborazione di documenti e/o pareri specialistici.

2. A.Re.S.S. si impegna a:

- collaborare con l'ACI e con le sue strutture organizzative e gestionali, nella messa a punto degli elementi di specifica competenza tecnica, anche in partnership con altri enti e aziende del S.S.R. pugliese presidiato, nella gestione di seminari, convegni e corsi di formazione e di formazione-addestramento da realizzare, riservandosi di dettagliare ogni impegno nei successivi accordi attuativi, già richiamati all'art. 4 del presente Accordo di collaborazione;
- fornire supporto per l'accreditamento ECM di seminari, convegni e corsi di formazione da realizzare e per la gestione e distribuzione dei relativi crediti;
- a sviluppare formali rapporti di collaborazione/partenariato con altre Istituzioni pubbliche, regionali e nazionali, ritenute utili ai comuni fini.

ART. 6 - Durata

1. Il presente Accordo ha una durata di cinque anni a partire dalla data della sua sottoscrizione e potrà essere rinnovato su richiesta espressa di una delle Parti ed accettazione dell'altra.
2. È escluso il rinnovo tacito e automatico del presente Accordo di collaborazione.
3. Ogni eventuale modifica o integrazione del presente Accordo di collaborazione dovrà essere approvata dalle Parti per iscritto.

ART. 7 - Recesso

1. Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente Accordo, con un preavviso di almeno due mesi, notificato alla controparte mediante comunicazione scritta.

ART. 8 - Bollo e Registrazione

1. Le spese di bollo e di registrazione del presente Accordo sono a carico dell'A.Re.S.S. e dell'Automobile Club d'Italia (ACI). Il presente Atto sarà registrato solo in caso d'uso e le spese saranno a carico del richiedente.

ART. 9 - Controversie

1. Le parti concordano di definire bonariamente qualsiasi controversia che possa nascere dall'interpretazione del presente accordo o dall'applicazione degli accordi specifici di collaborazione.
2. Qualora fosse inutilmente esperito il tentativo di composizione di cui al comma 1, si adirà la competente autorità giudiziaria.

ART. 10 - Tutela dei dati personali

1. Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate (e, per quanto di ragione, espressamente acconsentire) che i "dati personali" forniti, anche verbalmente per le attività preliminari al presente Accordo di collaborazione o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente Accordo, vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'Accordo medesimo, mediante consultazione, elaborazione, interconnessione, raffronto con altri e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata e inoltre, per fini statistici, con l'esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando ne facciano richiesta per il proseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, quando lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali dell'A.Re.S.S. e nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento UE 2016/679 e successivi decreti di adeguamento della normativa nazionale.
2. Titolari per quanto concerne il presente articolo sono le parti sopra individuate, denominate e domiciliate.

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente,

per l'ACI - Automobile Club d'Italia

IL PRESIDENTE

Dott. Angelo STICCHI DAMIANI

per l'Agenzia Regionale strategica
per la Salute ed il Sociale della Puglia

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Giovanni GORGONI

sottoscritto digitalmente il

sottoscritto digitalmente il